



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE LAVORO, SVILUPPO, FONDI EUROPEI E SMART CITY

SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

CANTIERI DI LAVORO

NOTE INFORMATIVE

Allegato alla determinazione dirigenziale n. 2013 41561/23 del 18 aprile 2013
e n. 2013 44900/23 del 9 dicembre 2013

SOMMARIO

INFORMAZIONI DI BASE SUI CANTIERI DI LAVORO	2
1. VISITE MEDICHE	2
2. REFERENTI DEI SERVIZI - ATTIVITÀ – PERCORSI DI RINFORZO DELL'OCCUPABILITA' – ALTRI PERCORSI FORMATIVI	2
3. SICUREZZA – OBBLIGHI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	3
4. COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE I CANTIERI	3
5. ORARIO DI PRESENZA – CHIUSURA DEI SERVIZI	3
6. FOGLIO DI PRESENZA	3
7. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	4
8. ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE	4
9. FESTIVITA'	4
10. REGIME DELLE SOSPENSIONI TECNICHE	4
11. PERMESSI PER I QUALI SI EROGA L'INDENNITA' DI PRESENZA	4
12. ASSENZE PER LE QUALI NON E' CORRISPOSTA L'INDENNITA' DI PRESENZA	5
13. MALATTIA E RICOVERI OSPEDALIERI	5
14. INFORTUNIO	5
15. MANDATI DI PAGAMENTO – CERTIFICAZIONE DEL REDDITO PERCEPITO (CUD).	5
16. ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE	5
17. INFORMAZIONI	6
ALLEGATO 1 – DISCIPLINA DELLA MATERNITA' NEL CORSO DEI CANTIERI	6
DISCIPLINA DELLA MATERNITA' OBBLIGATORIA	6
DISCIPLINA DELL'ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MATERNITA'	7
ALLEGATO 2 - IL REGIME DELLA CONDIZIONE DI HANDICAP GRAVE IN BASE ALLA L. 104/92	8
GENITORI DI MINORI IN CONDIZIONE DI HANDICAP GRAVE	9
FIGLI MAGGIORENNI O CON FAMILIARI IN CONDIZIONE DI HANDICAP GRAVE	9
ALLEGATO 3 – IL REGIME DISCIPLINARE	10
SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	12
SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE	12
ARCHIVIAZIONE	12

INFORMAZIONI DI BASE SUI CANTIERI DI LAVORO

▶ Nell'ambito del sistema di certificazione della Qualità rilasciato dall'organismo *SGS Italia* che attesta che il Comune di Torino ha predisposto e mantiene sotto controllo un sistema di gestione dei Cantieri di Lavoro conforme ai requisiti della norma internazionale ISO 9001, le presenti NOTE INFORMATIVE concorrono a regolare le modalità di effettuazione dei Cantieri di Lavoro, insieme al Bando di partecipazione ed alle norme vigenti. Esse sono consultabili sul sito internet <http://www.comune.torino.it/lfs/documenti/cantieri/noteinformative.pdf> .;

▶ I Cantieri di lavoro sono una misura di politica attiva del lavoro; essi sono organizzati dalla Città di Torino in base all'art. 32 della Legge Regione Piemonte n. 34/2008, per facilitare l'inserimento lavorativo e favorire l'inclusione sociale dei cittadini disoccupati;

▶ In nessun caso la partecipazione ai Cantieri costituisce un rapporto di lavoro con la Città di Torino;

▶ Per la durata del Cantieri i cantieristi mantengono lo stato di disoccupazione in base alle norme vigenti, e permangono iscritti nell'elenco dei lavoratori disponibili presso il Centro per l'Impiego di Torino, con i conseguenti diritti ed obblighi;

▶ In quanto compatibili, per il periodo di durata del Cantiere si applicano alcune norme in materia di diritti sociali, sicurezza e previdenza, quali le norme sulla tutela della maternità e della disabilità grave (Vedi Allegati 1 e 2 in calce alle presenti NOTE);

▶ Non possono effettuare i Cantieri coloro che percepiscono le seguenti prestazioni connesse allo stato di disoccupazione: indennità di disoccupazione ordinaria, indennità di mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edile, assegno sociale o altri tipi di trattamenti pensionistici derivanti dal versamento dei contributi previdenziali, altre forme di integrazione o sostegno del reddito quali indennità di partecipazione derivanti dallo svolgimento di tirocini o ancora da altri tipi di lavori di pubblica utilità. La Direzione *Lavoro* del Comune di Torino effettuerà gli opportuni controlli, sia direttamente, sia mediante la consultazione telematica di banche dati. In caso di irregolarità riscontrate la Direzione *Lavoro* procederà all'esclusione dai Cantieri, fatte salve eventuali azioni legali o di rivalsa. Con riferimento al periodo in cui il cantierista ha fruito anche delle suddette prestazioni, non si erogherà l'indennità giornaliera;

▶ Anche mediante le citate banche dati, la Direzione *Lavoro* del Comune di Torino controllerà inoltre la presenza e la permanenza dei requisiti di partecipazione ai Cantieri previsti dal bando di partecipazione. In caso di sopravvenuta mancanza di tali requisiti la Direzione *Lavoro* procederà all'esclusione dai Cantieri, fatte salve eventuali azioni legali o di rivalsa in base alle norme vigenti.

1. VISITE MEDICHE

La Direzione *Lavoro* del Comune di Torino può richiedere all'ASL TO1 di sottoporre i cantieristi alla visita medico legale di accertamento di idoneità ad effettuare i Cantieri. La mancata giustificazione per l'assenza alla prima visita è causa di immediata esclusione dal Cantiere. Soltanto in caso di mancata presentazione debitamente giustificata, la Direzione *Lavoro* prenoterà una seconda visita alla quale è indispensabile che il cantierista si presenti, pena l'esclusione dal Cantiere. Se la visita è effettuata durante il periodo di effettuazione del Cantiere, al cantierista è corrisposta l'indennità giornaliera di presenza per il giorno della visita stessa.

2. REFERENTI DEI SERVIZI - ATTIVITÀ – PERCORSI DI RINFORZO DELL'OCCUPABILITÀ' – ALTRI PERCORSI FORMATIVI

La Direzione *Lavoro* assegna i cantieristi ai Cantieri alle diverse strutture organizzative del Comune di Torino, in ciascuna delle quali è individuato un dipendente del Comune di Torino (il Referente del Servizio) con le funzioni di referente per l'inserimento e le attività svolte dai cantieristi. I cantieristi sono inseriti nelle strutture in base a specifici progetti predisposti dai Dirigenti dei servizi, mediante i quali la Città mira a favorire l'acquisizione di esperienze, conoscenze e competenze tese a migliorare le possibilità di reinserimento lavorativo. I disoccupati inseriti nei Cantieri affiancheranno il personale dipendente del Comune di Torino prevalentemente in mansioni di pubblica utilità nell'ambito del decoro e della manutenzione degli uffici e degli spazi pubblici, indicativamente in qualità di decoratori, giardinieri (raccolta delle foglie, pulizia di aree verdi,

cortili, scuole e stabili comunali, impianti sportivi centrali e circoscrizionali), addetti a decoro uffici comunali e manutentori (muratori, elettricisti, idraulici, fabbri ed attività di fatica). Per supportare i cantieristi nello sviluppo di capacità e competenze spendibili sul mercato del lavoro dopo la fine del Cantiere, durante i Cantieri la Città organizza inoltre percorsi di orientamento professionale e formazione orientativa; la partecipazione a tali percorsi è pertanto vivamente consigliata. La frequenza a tali percorsi rientra nel normale orario di effettuazione del Cantiere. Previa autorizzazione della Direzione *Lavoro*, durante il periodo del Cantiere la Città riconosce l'indennità giornaliera fino ad un massimo di centocinquanta (150) ore per la partecipazione a percorsi formativi che rilascino un titolo riconosciuto dalle norme vigenti.

3. SICUREZZA – OBBLIGHI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I cantieristi hanno l'obbligo di rispettare rigorosamente le norme in materia di sicurezza previste dal D.lgs 81/08, il contenuto della lettera di assegnazione, la documentazione sulla sicurezza fornita nonché le indicazioni del Referente del Servizio. Durante l'orario di effettuazione del Cantiere, i cantieristi sono obbligati ad indossare tutti i dispositivi di protezione individuale (ad esempio scarpe e guanti) consegnati loro all'atto dell'assegnazione.

4. COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE I CANTIERI

Nel corso del Cantiere i cantieristi devono tenere un comportamento corretto e civile ed eseguire diligentemente le attività loro assegnate. Essi sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio per quanto riguarda fatti, informazioni, documenti di cui vengano eventualmente a conoscenza nel corso delle attività. In base alle norme che regolano la materia, essi sono responsabili dei danni causati dall'inosservanza del segreto d'ufficio, salvo che provino che tale inosservanza si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza (Vedi Allegato 3 alle presenti Note). Devono inoltre tassativamente e scrupolosamente attenersi al contenuto della lettera di assegnazione, della documentazione sulla sicurezza fornita nonché alle indicazioni del Referente del Servizio. Durante l'orario di presenza nel Cantiere non è ammessa la presenza di familiari o conoscenti dei cantieristi presso il servizio comunale al quale il cantierista è assegnato.

5. ORARIO DI PRESENZA – CHIUSURA DEI SERVIZI

I cantieristi devono effettuare un orario di venticinque (25) ore settimanali; previa autorizzazione dell'Ufficio Cantieri della Direzione *Lavoro*, essi potranno richiedere per iscritto riduzioni del tale orario. In ogni caso, anche nel corso dell'effettuazione dei Cantieri la Città si riserva la facoltà di rideterminare il periodo di durata dei Cantieri e l'orario settimanale. L'orario settimanale potrà essere articolato nei giorni individuati con il Referente del Servizio, con l'esclusione dei giorni festivi. Le attività saranno svolte in un unico turno, sempre il medesimo (fatte salve eventuali richieste da parte del cantierista che dovranno essere preventivamente autorizzate dal Referente), nell'orario compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.00. L'articolazione sarà concordata con il Responsabile del Servizio, in base alle attività da svolgere ed alle esigenze del servizio. Le ore effettuate oltre l'orario previsto non sono riconosciute ai fini dell'erogazione dell'indennità di presenza. Tali ore, che devono essere preventivamente autorizzate dal Referente del Servizio possono essere esclusivamente recuperate, a condizione che ne sussistano i presupposti organizzativi. Anche l'eventuale recupero deve essere preventivamente autorizzato dal Referente del Servizio. Qualora i servizi a cui sono assegnati i cantieristi debbano chiudere (ad esempio a causa del calendario scolastico, in caso di assegnazione presso una scuola), o per cause di forza maggiore, o per motivi organizzativi o ancora per imprevisti, in via generale i cantieristi dovranno assentarsi dal servizio e giustificare l'assenza ricorrendo al recupero delle ore eventualmente effettuate in precedenza oltre l'orario previsto, oppure alle sospensioni tecniche. I cantieristi potranno essere trasferiti ad altro servizio esclusivamente in caso di chiusura dei servizi per un periodo superiore a dieci (10) giorni lavorativi. Non è prevista alcuna interruzione dell'orario per consumare il pranzo.

6. FOGLIO DI PRESENZA

Per ogni giorno di effettuazione del Cantiere il cantierista deve firmare un apposito foglio di presenza con l'indicazione dell'ora di entrata e di uscita. Le firme devono essere leggibili ed apposte all'arrivo per l'entrata e al termine dell'orario di presenza per l'uscita. La firma in entrata e in uscita

deve essere comunque apposta ogni volta si esce dal servizio e/o si rientra per qualsiasi motivo (anche nei casi di uscita per permesso). Il foglio di presenza non deve presentare correzioni, cancellature ed ogni altro tipo di manomissione; ogni variazione deve essere siglata dal Referente del Servizio. Al foglio di presenza i cantieristi devono allegare tutte le giustificazioni relative alle ore o ai giorni di assenza (permessi, giustificazioni mediche, ecc.), che egli deve annotare in rosso. Le presenze poco chiare e le firme illeggibili non sono valide. Qualora utilizzi la cartolina, invece del foglio di presenza, il cantierista dovrà sempre bollare la cartolina, sia quando entra in servizio, sia quando esce. IL Referente del Servizio di appartenenza deve vistare i fogli di presenza, le cartoline e i riepiloghi delle presenze devono, ed inviarli mediante fax o all'indirizzo di posta elettronica cantieridilavoro@comune.torino.it improrogabilmente il giorno due (2) di ogni mese, a cui dovrà seguire l'invio degli originali a mezzo posta interna.

7. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

In base alla Legge 6 agosto 1975, n. 418, la Città di Torino versa i contributi previdenziali all'INPS a favore dei cantieristi.

8. ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

I cantieristi hanno titolo alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare, in base alle norme che regolano la materia ed alle disposizioni emanate dall'INPS. La quota intera dell'assegno mensile spetta ai cantieristi che effettuano almeno centoquattro (104) ore mensili di effettiva presenza; in caso presenza inferiore a centoquattro (104) ore mensili l'importo degli assegni è ridotto in proporzione ai giorni di effettiva presenza. I giorni di sospensione tecnica e le festività non danno titolo agli assegni.

9. FESTIVITA'

L'indennità di presenza è riconosciuta esclusivamente per le festività che cadono in giorni feriali e se il cantierista è in servizio attivo ed effettivo. Se il/la cantierista è in infortunio o in maternità, la festività sarà corrisposta in base alle norme che regolano la materia (Vedi i successivi punti 5. e 15. e l'Allegato 1 alle presenti Note)

10. REGIME DELLE SOSPENSIONI TECNICHE

Ai cantieristi spettano due (2) giorni al mese di sospensione tecnica con erogazione dell'indennità al 100%, calcolati per ogni mese di partecipazione al Cantiere. I cantieristi devono presentare al Referente del Servizio la richiesta di autorizzazione a fruire della sospensione. Sulla cartolina o sul foglio di presenza, il Referente del Servizio deve annotare i giorni di sospensione tecnica di cui i cantieristi hanno fruito nel mese. Per le giornate di sospensione tecnica non fruito non sarà corrisposta alcuna indennità.

11. PERMESSI PER I QUALI SI EROGA L'INDENNITA' DI PRESENZA

I cantieristi devono richiedere al Referente del Servizio l'autorizzazione a fruire dei sotto elencati permessi. Sulla cartolina o sul foglio di presenza il Referente del Servizio deve annotare le ore di permesso fruito nel mese dai cantieristi. I permessi devono essere autorizzati per i seguenti motivi:

11.1. Permesso per il ritiro del mandato di pagamento

Il permesso mensile per il ritiro e la riscossione del mandato è concesso dal giorno di pagamento del mandato fino all'ultimo giorno del mese, per lo stretto tempo necessario e comunque non oltre tre (3) ore. Il permesso non è cumulabile con quello relativo al mese successivo.

11.2. per assemblee sindacali

E' corrisposta l'indennità di presenza per partecipare ad assemblee sindacali per un massimo di dodici (12) ore annue.

11.3 Permessi le pratiche amministrative

Per i permessi per pratiche amministrative presso l'Ufficio Cantieri della Direzione Lavoro si eroga l'indennità di presenza; tuttavia tali permessi ma devono essere vistati dall'Ufficio Cantieri

11.4. Permessi per recarsi al Centro per l'Impiego di Torino

I permessi per recarsi al Centro per l'Impiego, esclusivamente per partecipare a progetti o incontri finalizzati al reperimento di un'attività lavorativa, devono essere preventivamente autorizzati dal Referente del Servizio. Per tali permessi è corrisposta l'indennità giornaliera di presenza previa la presentazione della documentazione giustificativa rilasciata dal Centro per l'Impiego.

12. ASSENZE PER LE QUALI NON E' CORRISPOSTA L'INDENNITA' DI PRESENZA

Tutte le assenze dal servizio, ad eccezione di quelle espressamente previste nelle presenti NOTE INFORMATIVE, devono essere preventivamente comunicate dal cantierista interessato al referente del servizio entro e non oltre il giorno lavorativo precedente l'assenza; per tali assenze non si corrisponde l'indennità di presenza. Come affermato al precedente punto 5., i cantieristi possono possibile recuperare tali assenze con ulteriori ore di presenza in servizio previa autorizzazione del Referente del Servizio. Non è possibile recuperare le assenze oltre la data di cessazione dal Cantiere. In caso di assenza imprevista dal servizio per motivi personali inderogabili o di salute, il cantierista deve darne comunicazione al Referente del Servizio entro e non oltre le prime due (2) ore di assenza. Qualsiasi assenza non tempestivamente comunicata di durata pari o superiore alle quattro (4) giornate continuative, comporta l'automatica esclusione dal Cantiere di Lavoro. Qualora le assenze superino le centotrenta (130) giornate lavorative non potrà più rientrare nel Cantiere.

13. MALATTIA E RICOVERI OSPEDALIERI

Non sarà riconosciuta l'indennità giornaliera per assenze per malattia, periodi di convalescenza e terapie. Per ricoveri ospedalieri e quelli in regime di day-hospital saranno indennizzati; per tali ricoveri, che devono essere adeguatamente documentati, è corrisposta infatti l'indennità giornaliera limitatamente ai giorni lavorativi ed alle festività che cadono in giorni feriali.

14. INFORTUNIO

Ai sensi del D. Lgs n. 81/08, la denuncia di infortunio del cantierista deve essere effettuata dal Direttore del Servizio a cui il cantierista è assegnato. Il cantierista deve tempestivamente comunicare l'infortunio al Referente del Servizio o a un suo delegato che provvederà ad accompagnarlo immediatamente al Pronto Soccorso dell'ospedale e ad avviare la pratica di infortunio. Il cantierista è tenuto a manlevare per iscritto il Comune di Torino da ogni responsabilità, qualora egli non segnali né comunichi l'avvenuto infortunio. Per l'infortunio che sia riconosciuto tale dall'INAIL il Comune di Torino sarà corrisposta l'indennità giornaliera di presenza nel seguente modo, in riferimento ai seguenti giorni di calendario:

- 100% dell'indennità per i primi tre (3) giorni;
- 40% dell'indennità quarto giorno fino al novantesimo giorno;
- 25% dell'indennità da novantunesimo giorno.

In tali ultimi due casi, mediante assegno circolare l'INAIL integra le percentuali residue fino al raggiungimento del 100% dell'indennità di presenza.

15. MANDATI DI PAGAMENTO – CERTIFICAZIONE DEL REDDITO PERCEPITO (CUD).

Il mandato di pagamento dell'indennità di presenza e/o di altre spettanze è consegnato ai cantieristi il giorno diciotto (18) di ogni mese (o il primo giorno lavorativo antecedente il 18, se tale giorno cade di sabato o domenica). Il mandato è relativo ad indennità e spettanze del mese precedente a quello di emissione e può essere incassato presso tutte le agenzie della banca UNICREDIT.

La somma delle indennità di presenza percepite nell'anno solare/fiscale saranno indicate nel Certificato Unico Dipendente (CUD) che verrà rilasciato dalla Città di Torino nei modi e nei tempi stabiliti per legge.

Tale importo è fiscalmente rilevante e dovrà essere indicato qualora si richiedessero prestazioni che richiedono l'indicazione di redditi assoggettati a IRPEF (assegno sociale – assegno/pensione invalidità – ISEE – prestazioni sanitarie e altro)

16. ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE

L'art. 32 della Legge Regionale n. 34/08 prevede che possono proseguire il Cantiere di Lavoro coloro che, in base alle norme vigenti in materia di requisiti di accesso alla pensione:

- percepiranno la pensione di vecchiaia o quella anticipata entro e non oltre i ventiquattro (24) mesi successivi alla fine del cantiere in corso;
- in alternativa, coloro che matureranno il diritto a fruire dell'assegno sociale entro e non oltre i ventiquattro (24) mesi successivi alla fine del cantiere in corso.

17. INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione e delucidazione, l'ufficio *Cantieri* è a disposizione dei cantieristi e dei Referenti dei Servizi con le seguenti modalità:

MODALITÀ DI ACCESSO	RIFERIMENTI
<i>Sportello</i>	Dal Lunedì al Venerdì - ore 9.00 – 12.30 Via P. Braccini, 2 - 10121 Torino
<i>Telefono</i>	011.4425958
<i>Fax</i>	011.4425945
<i>Posta</i>	Via P. Braccini, 2 – 10141 Torino
<i>E-mail</i>	cantieridilavoro@comune.torino.it
<i>Sito internet</i>	http://www.comune.torino.it/lfs/pag/p7.html

Per motivi organizzativi tali modalità potrebbero subire modificazioni, che saranno tempestivamente comunicate.

ALLEGATO 1 – DISCIPLINA DELLA MATERNITA' NEL CORSO DEI CANTIERI

DISCIPLINA DELLA MATERNITA' OBBLIGATORIA

1) Cantieristi che hanno diritto al congedo

- a) Le cantieriste in servizio;
- b) I cantieristi padri in servizio hanno diritto a tre (3) mesi dopo il parto in caso di grave infermità o morte della madre, o abbandono del bambino da parte della madre, o ancora in caso di affidamento esclusivo al padre. Inoltre i padri possono fruire del congedo di paternità obbligatorio per tre (3) giorni continuativi entro cinque (5) mesi dalla nascita del figlio.
- c) I genitori adottanti o affidatari, madri o padri (qualora la madre abbia rinunciato se ne aveva diritto a fruirne, o sia deceduta, oppure il bambino sia affidato al padre in via esclusiva) per i tre (3) mesi successivi alla data di effettivo ingresso in famiglia, del bambino di età non superiore a sei (6) anni (per le adozioni nazionali) e non superiori a diciotto (18) anni (per le adozioni internazionali).

2) Periodi di congedo e importo dell'indennità

- a) periodo normale: due (2) mesi precedenti la data presunta del parto (più l'eventuale periodo intercorrente tra data presunta e data effettiva) e tre (3) mesi successivi al parto, fatti salvi ulteriori periodi per anticipazioni o prolungamenti disposti dall'ASL o dalla Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro;
- b) flessibilità: (Vedi successivo punto 3) lett. c) anche soltanto il mese precedente la data presunta del parto (anziché i due mesi precedenti), con spostamento dell'astensione non fruito prima del parto al periodo successivo al parto, che pertanto, potrà essere prolungato fino a quattro (4) mesi;
- c) parto prematuro: i giorni non goduti di astensione precedente i due mesi la data presunta del parto si aggiungono ai tre mesi successivi al parto (non sono riconoscibili i giorni precedenti i due mesi suddetti);
- d) Erogazione dell'indennità: in tutti i casi si eroga l'80% dell'indennità.

3) Documentazione da presentare

- a) La cantierista deve presentare il modello MAT all'I.N.P.S. e al Direttore del Servizio al quale è assegnata/o;
- b) entro trenta (30) giorni dalla data del parto la cantierista deve presentare il "certificato di assistenza al parto" o una dichiarazione sostitutiva da cui risultino le generalità del bambino e lo stato di genitore da parte della/del richiedente con le proprie generalità, o ancora l'eventuale documentazione attestante l'aborto (che non dà diritto a trattamenti di maternità, ma se del caso, a quello di malattia, per la durata dell'incapacità a prestare servizio);
- c) in caso di flessibilità la cantierista deve presentare le seguenti attestazioni rilasciate da un ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. Le attestazioni devono essere compilate nel corso del settimo mese di gravidanza e devono riportare:
 - le generalità dell'interessata, le indicazioni sul Direttore del Servizio al quale la cantierista è assegnata, la sede dove presta servizio e le mansioni alle quali è addetta;
 - l'assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni a rischio per la salute della cantierista e del nascituro al momento della richiesta;
 - il venir meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro, di interdizione anticipata a prestare servizio;
 - l'assenza di controindicazioni allo stato di gestazione con riferimento alle modalità per il raggiungimento del servizio di assegnazione (solo qualora non sia previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria sul servizio e sulla base delle informazioni fornite dalla cantierista sull'attività svolta);
 - l'assenza di pregiudizio alla salute della cantierista e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dell'ambiente di servizio e/o dall'articolazione dell'orario di servizio (solo qualora non sia previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria sul servizio e sulla base delle informazioni fornite dalla cantierista sull'attività svolta).

DISCIPLINA DELL'ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MATERNITA'

1) Avanti diritto all'astensione facoltativa

Cantieristi in servizio

2) Periodi di astensione facoltativa

a) **Individuali** (fruizione da parte di uno dei due genitori):

- madre: sei (6) mesi;
- padre: sette (7) mesi;
- genitore "solo": dieci (10) mesi

b) **Complessivi** (fruizione da parte di entrambi i genitori)

Le norme vigenti prevedono che in caso di fruizione del congedo da parte di entrambi i genitori, il periodo massimo complessivo tra i due non è pari alla somma dei periodi massimi individuali, ma è limitato a undici (11) mesi, ad esempio:

sei (6) mesi madre + cinque (5) mesi padre

cinque (5) mesi madre + sei (6) mesi padre

quattro (4) mesi madre + sette (7) mesi padre

La madre ed il padre possono fruire del congedo anche contemporaneamente e il padre lo può utilizzare anche durante l'astensione obbligatoria della madre e/o durante la fruizione dei riposi orari della madre.

3) Frazionabilità dei periodi di astensione facoltativa

L'astensione facoltativa può essere fruita anche in modo frazionato. Tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l'altro di congedo il/la cantierista deve riprendere effettivamente servizio. Il congedo non è frazionabile escludendo soltanto il sabato (settimana corta) e la domenica, o escludendo i periodi di sospensione tecnica indennizzata, che in tal caso sarebbero conteggiati come giornate rientranti nel periodo di congedo.

4) Astensione facoltativa ed età del bambino

- figlio naturale: fino a 8 anni;
- figlio adottato/affidato. (Vedi successivo punto 5).

5) Importo dell'indennità durante il congedo facoltativo

a. Indipendentemente dalle condizioni di reddito, il 30% dell'indennità:

- fino a tre (3)anni di età del figlio "biologico"
- fino a sei (6) anni di età del bambino adottato/affidato
- tra i sei (6) e gli otto (8) anni di età del bambino adottato/affidato per richieste entro i tre anni dall'ingresso in famiglia
- entro tre (3) anni dall'ingresso in famiglia del bambino che è stato adottato/affidato tra i sei (6) e i dodici (12) anni.

b. in base a reddito:

b.1 Per i periodi eccedenti i sei (6) mesi complessivamente richiesti dai due genitori, o da uno dei due, o dal "genitore solo":

- fino a tre (3) anni di età del figlio naturale;
- fino a tre (3) anni di età del figlio naturale e fino a 6 anni dell'adottato/affidato;
- tra i sei (6) e gli otto (8) anni di età del bambino adottato/affidato per richieste entro i tre anni dall'ingresso in famiglia;

b.2. Entro tre anni dall'ingresso in famiglia del bambino che è stato adottato/affidato tra i sei (6) e i dodici (12) anni.

Per qualsiasi periodo richiesto entro i periodi massimi di cui ai precedenti punti 2) a) e b)

- fra i tre (3) e gli otto (8) anni di età del figlio naturale
- tra i sei (6) e gli otto (8) anni di età del bambino adottato/affidato per richieste dopo i tre anni dall'ingresso in famiglia

Nei suddetti casi *b.1 - b.2* il reddito del richiedente deve essere inferiore a due volte e mezzo (2,5) l'importo della pensione minima, nella misura stabilita annualmente dall'INPS. Se il reddito è superiore a tale cifra, il/la cantierista ha diritto al congedo parentale (astensione facoltativa), ma non all'indennità.

Permessi per allattamento del bambino

Entro il primo anno di vita del bambino le cantieriste possono richiedere di fruire di permessi per allattamento per un'ora al giorno. Per tali permessi si eroga l'indennità di presenza al 100%. Essi possono essere usufruiti dal padre esclusivamente qualora il bambino gli sia stato affidato in via esclusiva, nonché qualora la madre lavoratrice rinunci ad avvalersene. In caso di parto gemellare i permessi sono raddoppiati e metà delle ore possono essere fruite anche dal padre.

Permessi per malattia dei figli minori

I cantieristi possono usufruire di permessi nei seguenti casi:

- per tutte le malattie certificate, fino ai tre (3) anni di vita del figlio;
- per cinque (5) giorni lavorativi l'anno per ogni genitore, tra il terzo e l'ottavo anno di vita del figlio.

Per i suddetti permessi non si eroga l'indennità giornaliera di presenza.

ALLEGATO 2 - IL REGIME DELLA CONDIZIONE DI HANDICAP GRAVE IN BASE ALLA L. 104/92

1) Requisiti

Cantieristi in situazione di handicap grave accertato da un'apposita Commissione medica dell'A.S.L.

2) Permessi

Previa richiesta, i cantieristi in situazione di handicap grave possono fruire dei seguenti tipi di permessi:

- permessi orari: un'ora (1) al giorno;
- permessi giornalieri: al massimo tre (3) giorni al mese frazionabili anche in sei (6) mezze giornate), in proporzione ai periodi di effettiva presenza in servizio nell'arco del mese.

Per i suddetti permessi si eroga l'indennità giornaliera di presenza al 100%.

Le ore ed i giorni di permesso non fruiti in un mese non possono essere cumulati con quelli spettanti in mesi successivi.

4) Richiesta e documentazione

I cantieristi devono compilare la richiesta in duplice copia sul modulo **Mod. Hand 3**; una copia dovrà essere consegnata all'Ufficio *Cantieri* e l'altra all'I.N.P.S. La richiesta ha validità annuale e può essere modificata in caso di necessità. Solo qualora l'I.N.P.S. e l'Ufficio *Cantieri* non ne siano già in possesso, alla richiesta i cantieristi devono allegare la documentazione relativa alla gravità dell'handicap rilasciata dalla Commissione medica dell'A.S.L.

GENITORI DI MINORI IN CONDIZIONE DI HANDICAP GRAVE

1) Requisiti

Genitori, compresi quelli adottivi, o affidatari di minori (anche non conviventi):

- con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, c.3 della L. n. 104/1992 non ricoverati a tempo pieno presso Istituti specializzati;
- per i portatori di sindrome di Down, con certificato rilasciato su presentazione del *cariotipo* (L. n. 289/2002, art. 94), anche dal medico di base.

2) Agevolazioni e permessi spettanti per i figli fino a 3 anni di età

- prolungamento dell'astensione facoltativa per maternità/paternità;
- permessi orari: un'ora (1) al giorno. Per tale permesso si eroga l'indennità giornaliera di presenza al 100%.

3) Decorrenza dei permessi per i figli fino a 3 anni di età

I permessi sono ammessi solo a decorrere dalla fine del periodo massimo previsto per il normale congedo parentale per maternità: il cantierista può pertanto fruirne dopo che siano trascorsi sei/dieci mesi dalla fine del periodo di astensione obbligatoria.

4) Permessi spettanti per figli minori da 3 a 18 anni di età

Per i figli minori fra i tre (3) ed i diciotto (18) anni i cantieristi possono fruire di tre (3) giorni di permesso mensile, frazionabili anche in sei (6) mezze giornate. I giorni di permesso non fruiti in un mese non possono essere cumulati con quelli spettanti in mesi successivi.

5) Richiesta e documentazione

I cantieristi devono compilare la richiesta in duplice copia sul modulo **Mod. Hand 1**; una copia dovrà essere consegnata all'Ufficio *Cantieri* e l'altra all'I.N.P.S. La richiesta ha validità annuale e può essere modificata in caso di necessità. Solo qualora l'I.N.P.S. e l'Ufficio *Cantieri* non ne siano già in possesso, alla richiesta i cantieristi devono allegare la documentazione relativa alla gravità dell'handicap rilasciata dalla Commissione medica dell'A.S.L.

FIGLI MAGGIORENNI O CON FAMILIARI IN CONDIZIONE DI HANDICAP GRAVE

1) Requisiti

Genitori, compresi gli adottivi, o affidatari di figli maggiorenni, parenti o affini entro il terzo grado, coniuge di soggetti con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, c.3 della L. n. 104/1992 non ricoverati a tempo pieno presso Istituti specializzati.

2) Permessi spettanti

Tre (3) giorni di permesso mensile, frazionabili anche in sei (6) mezze giornate. Per tali permesso si eroga l'indennità giornaliera di presenza al 100%. I giorni di permesso non fruiti in un mese non possono essere cumulati con quelli spettanti in mesi successivi

3) Domanda e documentazione

I cantieristi devono presentare la richiesta all'I.N.P.S in duplice copia sul modulo **Mod. Hand 2**. L'I.N.P.S restituirà al cantierista una copia timbrata, che egli dovrà consegnare all'Ufficio *Cantieri*. Solo qualora l'I.N.P.S. e l'Ufficio *Cantieri* non ne siano già in possesso, alla richiesta i cantieristi devono allegare la documentazione relativa alla gravità dell'handicap dei figli maggiorenni o dei familiari, rilasciata dalla Commissione medica dell'A.S.L.

ALLEGATO 3 – IL REGIME DISCIPLINARE

La partecipazione ai Cantieri di Lavoro ha tra i suoi fini lo sviluppo di esperienze, comportamenti e atteggiamenti capaci di favorire il successivo inserimento nel mondo del lavoro. Per questo motivo, il cantierista che contravvenga alle disposizioni e alle norme di comportamento previste nelle note informative e in ciascun servizio d'inserimento è soggetto, secondo la gravità dell'infrazione, l'intenzionalità del comportamento, il grado di danno di pericolo causato alla Città, agli utenti o a terzi, ovvero al disservizio determinatosi e infine all'eventuale presenza di recidiva, ai seguenti provvedimenti disciplinari:

- 1) rimprovero verbale
- 2) rimprovero scritto
- 3) sospensione con privazione della indennità di presenza fino a dieci (10) giorni ;
- 4) sospensione con privazione della indennità di presenza da undici (11) giorni a sei (6) mesi.
- 5) esclusione definitiva

1) Rimprovero verbale

Il rimprovero verbale consiste in un ammonimento verbale rivolto al cantierista per infrazione di lieve entità dalla quale non siano derivati intralci particolari al funzionamento del servizio, così come elencati al successivo punto 2) in relazione alla sanzione disciplinare del rimprovero scritto. Il Direttore del Servizio e la Direzione *Lavoro* comunicano in forma scritta Per questo provvedimento non si contesta l'addebito in via preventiva.

2) Rimprovero scritto.

Il rimprovero scritto è una dichiarazione di biasimo scritta che viene irrogata per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenza per malattia, nonché nell'orario di presenza;
- condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri cantieristi, dipendenti comunali o nei confronti del pubblico;
- negligenza nell'esecuzione delle mansioni;
- inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul servizio.

3) Sospensione con privazione dell' indennità di presenza fino a dieci (10) giorni

Consiste nell'allontanamento dal servizio con privazione della indennità di presenza fino ad un massimo di dieci (10) giorni, per i seguenti motivi:

- per la ripetizione o maggiore gravità dei fatti che avevano generato l'irrogazione di un rimprovero scritto;
- per comportamento che produca interruzioni o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio o abbandono temporaneo non giustificato dal servizio per una durata massima di tre giorni lavorativi consecutivi;
- per dolosa violazione dei doveri, in particolare dell'obbligo di segnalazione delle presenze.

4) Sospensione con privazione dell'indennità da undici (11) giorni a sei (6) mesi

Si applica in caso di:

- alterchi con vie di fatto nell'ambiente di servizio;

- manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. La sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
- qualsiasi comportamento da cui sia derivato un grave danno alla Città o a terzi.

5) Esclusione definitiva dai Cantieri di Lavoro

L'esclusione definitiva avviene nei seguenti casi:

- per la ripetizione o maggiore gravità dei fatti che avevano generato l'irrogazione della sospensione nel biennio antecedente;
- per reiterata insubordinazione ad un ordine legittimo del Referente o del Direttore del Servizio, se la mancanza commessa è tale da provocare la totale perdita di fiducia da parte della Città di Torino;
- per qualsiasi assenza ingiustificata di durata pari o superiore a quattro (4) giorni lavorativi continuativi;
- dopo ripetuti trasferimenti dai Settori assegnati a seguito di segnalazioni motivate da comportamenti incompatibili con i Settori stessi, ovvero ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dalla Città per riconosciute motivate esigenze di servizio;
- per dolosa violazione dei doveri che abbia portato gravi pregiudizi alla Città o a terzi, ovvero comportamenti contrari a norme di legge o lesivi dei diritti fondamentali della persona;
- per richieste od accettazione di compensi o benefici in relazione ad attività effettuate nell'ambito del Cantiere di Lavoro;
- per fatti che, anche se non integrano gli estremi del reato, manifestano gravi carenze del senso morale e dell'onore, ovvero lesivi del prestigio e del decoro della Città.

L'esclusione dal Cantiere per i motivi sopra citati comporta l'impossibilità di partecipare per due anni a progetti ed iniziative realizzati dalla *Direzione Lavoro*. In nessun caso l'eventuale assoluzione del cantierista in sede penale comporta la reintegrazione in servizio ed al recupero delle indennità non percepite.

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Ad eccezione del rimprovero verbale che è di competenza del Dirigente del Servizio al quale il cantierista è assegnato, la competenza generale per i procedimenti disciplinari è del Dirigente del Servizio *Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale* della *Direzione Lavoro* del Comune di Torino. Il Dirigente del Servizio presso il quale il cantierista si sia reso responsabile degli eventi passibili di contestazione, deve informare per iscritto il Dirigente del Servizio *Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale*, entro e non oltre cinque (5) giorni dall'avvenuta contestazione dei fatti. Tale Dirigente contesterà gli addebiti al cantierista e nominerà il responsabile del procedimento per la relativa istruttoria. Ad eccezione del rimprovero verbale, nessuna sanzione disciplinare può essere adottata senza previa contestazione scritta degli addebiti. A tale fine il Dirigente del Servizio *Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale* assegna al cantierista un termine non inferiore a cinque (5) e non superiore a dieci (10) giorni dalla comunicazione della contestazione per presentare le proprie giustificazioni per iscritto e/o chiedere di essere sentito anche con l'assistenza di un legale o di un rappresentante sindacale di fiducia. La comunicazione dell'addebito avviene mediante consegna al cantierista della nota contenente le contestazioni, che il cantierista deve firmare per ricevuta. Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni viene inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il cantierista deve presentare le giustificazioni entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso di invio delle contestazioni mediante raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede il timbro a calendario apposto sulla busta dall'ufficio postale. Il Dirigente del Servizio *Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale* effettua la contestazione tempestivamente ed in un tempo ragionevole, tenendo conto anche della complessità delle indagini necessarie per accertare i fatti disciplinarmente rilevanti e dell'organizzazione interna relativa alla trasmissione delle informazioni. Il cantierista o, su espressa delega, il suo difensore, ha diritto di accesso a tutti gli atti istruttori relativi al procedimento. Qualora per il medesimo fatto disciplinarmente rilevante pendesse procedimento penale, il Dirigente del Servizio *Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale* sospende il procedimento disciplinare fino alla sentenza definitiva, dopo la quale si riavvia il procedimento disciplinare.

SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Qualora sia necessario per espletare accertamenti su fatti punibili, il cantierista può essere allontanato dal servizio per un tempo non superiore a trenta (30) giorni con privazione delle spettanze, fatto salvo il diritto al recupero delle stesse qualora egli sia venga riconosciuto estraneo ai fatti contestati.

SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE

Qualora sia colpito da misura restrittiva della libertà personale, il cantierista è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione dell'indennità per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà. Cessato lo stato di restrizione della libertà personale, il Comune di Torino può prolungare il periodo della sospensione del cantierista fino alla sentenza definitiva, qualora i fatti di cui sopra siano tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dai Cantieri. Il cantierista può essere sospeso dal servizio con privazione dell'indennità di presenza qualora la Città, con riguardo alla gravità del reato per il quale vi sia stato rinvio a giudizio, ritenga che i fatti addebitati incidano sul proprio prestigio. Il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio non ha natura sanzionatoria e non pregiudica la reintegrazione dello stesso.

ARCHIVIAZIONE

Il Dirigente del Servizio *Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale* ordina l'archiviazione degli atti se, in base alle indagini disciplinari svolte ed alle giustificazioni addotte dal cantierista, egli ritiene che non esistono i presupposti per instaurare il procedimento disciplinare; egli informa il cantierista circa il provvedimento di archiviazione.